

**COMUNE DI VINOVO
(Provincia di Torino)**

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI ISTITUZIONE DEI
PERMESSI
DI
TRANSITO - SOSTA
E DI
TRANSITO E SOSTA**

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 28 del 07.06.2002

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 33 del 18.07.2002

Modifiche apportate con Deliberazione C.C. n. 66 del 26.09.2005

Modifiche apportate con Deliberazione C.C. n. 61 del 6.11.2014

Regolamento di istituzione dei permessi di transito, sosta e di transito e sosta.

art. 1 - Oggetto

1. E' oggetto del presente Regolamento:
 - a) l'istituzione e la disciplina dei permessi di transito, sosta e transito e sosta (all. A);
 - b) l'individuazione delle categorie dei veicoli per i quali possono essere accordate;
 - c) il rilascio del permesso.

Art. 2 – Rilascio del permesso

1. I permessi sono rilasciati alle persone fisiche o giuridiche di seguito elencate:
 - residenti in zone interdette alla circolazione (validità biennale);
 - residenti in strade per le quali il transito è obbligato per zone interdette alla circolazione (validità biennale);
 - domiciliati che comprovino in modo non equivoco di possedere a qualsiasi titolo, autorimesse, posti auto in zone interdette alla circolazione o in zone per le quali l'accesso è obbligato per zone interdette alla circolazione (validità biennale);
 - domiciliati che comprovino in modo non equivoco di accedere ad aree private o cortili pertinenti a fabbricati in zone interdette alla circolazione (validità biennale);
 - ditte, aziende, enti imprese o singoli soggetti che per la loro attività debbano transitare per le zone interdette alla circolazione (validità biennale);
 - esercenti la professione sanitaria, per l'espletamento delle proprie mansioni (validità quinquennale);
 - soggetti i quali dimostrino comprovate necessità, l'interesse pubblico, il perseguimento della soddisfazione di interessi generali di carattere non industriale o commerciale, ovvero che sia dimostrata l'assenza di criteri imprenditoriali e/o lo svolgimento di attività non in regime di concorrenza (validità biennale);
 - organismi di diritto pubblico ai sensi del comma 26 dell'art. 3 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) (validità biennale);
1. Il permesso:
 - a) dovrà essere esposto sul parabrezza in maniera ben visibile;
 - b) verrà ritirato se impropriamente utilizzato;
 - c) è rilasciato a richiesta dell'interessato dopo espletamento degli accertamenti di rito, e dovrà essere restituito improrogabilmente alla scadenza.
 - d) non è valido per i parcheggi riservati, dove vige il divieto di sosta e fermata e rimozione forzata previsti dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.
1. Per le persone invalide verranno rilasciati permessi di sosta e transito secondo quanto previsto dalla normativa vigente
2. Non necessita di alcuna autorizzazione la circolazione in zone, dove vige il divieto di transito senza la necessità dell'apposito permesso di cui al presente articolo, per i seguenti veicoli:
 - mezzi di trasporto pubblico e di trasporto collettivo di persone;
 - velocipedi;

- motocarrozette ad uso degli invalidi;
- veicoli a braccia;
- autoveicoli per il trasporto funebre;
- veicoli in servizio di piazza (taxi);
- veicoli delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e dei mezzi di soccorso in stato di emergenza;
- veicoli di servizio degli Enti locali, dei Consorzi Pubblici, delle Aziende Pubbliche (Comune, Provincia, Regione, Stato, C.I.S.A., A.S.L., Rai, F.S., PP.TT., ecc.) e organismi di diritto pubblico dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio;
- le autocisterne destinate al rifornimento di combustibile o carburanti agli stabili ubicati nelle zone interdette alla circolazione;
- veicoli adibiti al trasporto merci addetti all'approvvigionamento delle attività commerciali ubicate nelle zone interdette alla circolazione, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nei giorni feriali (esclusi i giorni festivi);
- veicoli destinati al rifornimento di materiali edili per i cantieri che hanno sede in zone interdette alla circolazione;
- veicoli immatricolati ai residenti qualora sia esplicitamente indicato nell'ordinanza di istituzione dell'A.P.U. o della Z.T.L.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Art. 4 – Norme di riferimento e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.



N° _____

Comune di Vinovo

AUTORIZZAZIONE DI TRANSITO E SOSTA

ART. 7 - 8 DEL C.d.S.

IL VEICOLO TIPO _____ TARGATO _____

E' AUTORIZZATO A SOSTARE TRANSITARE NELLE SEGUENTI VIE: _____

**DALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SONO ESCLUSE LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEGLI ART. 7-157-158-160 DEL CODICE DELLA STRADA.**

VINOVO, li _____ IL SINDACO _____

Grafiche E. GASPARI - Morciano di Romagna

- AUTORIZZAZIONE ANNUALE
- AUTORIZZAZIONE SEMESTRALE
- AUTORIZZAZIONE TRIMESTRALE
- AUTORIZZAZIONE DAL _____
AL _____

- RINNOVO VALIDITÀ FINO AL _____
- RINNOVO VALIDITÀ FINO AL _____
- RINNOVO VALIDITÀ FINO AL _____